



**REGIONE
PIEMONTE**

Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione n. 7.60.100, 4/2025A

Spett.le Cooperativa produttori bieticoli (Co.Pro.b. S.C.A)
certificazioniagricole@pec.coprob.com

Alla c.a. del Dr. Dott. Moreno Basilico

E p.c. alle Organizzazioni professionali agricole

ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)

all' Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in
Agricoltura (ARPEA)

alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori
Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai
relativi Ordini Provinciali

al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari
Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle
province di Vercelli e Biella

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara

al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta

al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

al Settore attuazione programmi agroambientali e per
l'agricoltura biologica

al Settore programmazione, attuazione e coordinamento dello
sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Oggetto: Concessione deroga territoriale ai Disciplinari di Produzione Integrata 2025 della Regione Piemonte (approvati con D.D n. 239 del 19/03/2025) per l'Intervento di sviluppo rurale SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata (Reg. UE n. 2021/2115) nonché per l'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (legge n. 4 del 03.02.2011) per l'impiego del formulato commerciale TANARIS ® BEET contenente le sostanze attive Dimetenamide P e Quinmerac per il diserbo in post emergenza della barbabietola da zucchero.

Con riferimento alle richiesta pervenuta al Settore scrivente in data 12 marzo 2025 da parte della **Cooperativa produttori bieticoli (Co.Pro.b. S.C.A)** ente erogatore di assistenza tecnica prot. n. 5935/A1703A relativa all'utilizzo in deroga del prodotto commerciale **TANARIS ® BEET** contenente le sostanze attive Dimetenamide P e Quinmerac su barbabietola da zucchero, considerato che:

- il Ministero della Salute ha autorizzato in data 7 marzo 2025 l'impiego per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 del Reg. 1107/2009) del prodotto fitosanitario **TANARIS ® BEET** contenente le s.a. Dimetenamide P e Quinmerac per il controllo in post emergenza di infestanti graminacee e dicotiledoni. sulla coltura della barbabietola da zucchero il cui impiego è ammesso per 120 giorni nel periodo che va che dal **7 marzo** sino al **4 luglio 2025**;
- la gestione delle infestanti nella coltivazione a scopi industriali della barbabietola da zucchero è una problematica in costante crescita in conseguenza anche della ridotta disponibilità di prodotti fitosanitari autorizzati aventi differenti meccanismi d'azione;
- lo spettro d'azione delle due molecole in miscela assicura un contenimento di infestanti sia graminacee (*Echinochloa crus galli*, *Setaria* spp., *Digitaria sanguinalis*, *Lolium* spp., *Sorghum halepense*) che dicotiledoni (*Amaranthus* spp., *Abutilon theophrasti*, *Ammi majus*, *Chenopodium* spp., *Fallopia convolvulus*, *Galium aparine*, *Lamium* spp., *Sonchus arvensis*, *Stellaria media*, *Veronica* spp.);

si autorizza per la campagna 2025 in tutto l'areale bieticolo piemontese l'impiego del formulato commerciale TANARIS ® BEET contenente le sostanze attive Dimetenamide P e Quinmerac per il diserbo di infestanti graminacee e dicotiledoni in post emergenza .

Si ricorda che il computo dei 120 giorni ha inizio a partire dalla data di emissione del Decreto di autorizzazione.

Si ricorda inoltre il rispetto di tutti i vincoli e condizioni di utilizzo che vengono riportate in etichetta.



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

È necessario inoltre il rispetto dell'art. 96, comma 9, 9 bis e 9 ter della L.R. n. 1/2019 come modificata dalla L.R. n. 25/2021 all'art. 41 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale - anno 2021) che prevede:

9. “Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.”.

9 bis. “Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi”.

9 ter. “Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.”

Cordiali saluti

Cordiali saluti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI
Dott.ssa Luisa Ricci**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*

referente:
Viola Massobrio
Tel. 011 4325217
viola.massobrio@regione.piemonte.it